

Deliberazione 10 dicembre 2008 - ARG/elt 174/08

Modifiche e integrazioni alla deliberazione 28 marzo 2008 - ARG/elt 42/08 e modifiche al TIV

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 10 dicembre 2008

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007 n. 73/07;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 16 ottobre 2003, n. 118/03 e successive modificazioni e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007 n. 156/07, che ha approvato il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07, come successivamente modificata e integrata (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 11 luglio 2007, n. 171/07 (di seguito: deliberazione n. 171/07);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07, che ha approvato il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica corrispondenti ai clienti finali con prelievi non trattati su base oraria (*load profiling* per fasce), come successivamente modificata e integrata (di seguito: TILP);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, n. 333/07 e successive modificazioni e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, n. 337/07;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, ARG/elt 348/07 (di seguito: deliberazione 348/07);
- la deliberazione dell'Autorità 23 gennaio 2008, ARG/elt 4/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 4/08);

- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 42/08);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2008, ARG/elt 56/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 56/08);
- la deliberazione dell’Autorità 18 novembre 2008, ARG/elt 162/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 162/08).

Considerato che:

- la deliberazione n. 171/07 ha avviato un procedimento avente ad oggetto la definizione della disciplina dello switching, prevedendo tra l’altro l’istituzione di un gruppo di lavoro, che coinvolga i soggetti interessati, anche con l’obiettivo di identificare le opportune modalità di interrelazione dei soggetti coinvolti nel processo di switching;
- la deliberazione ARG/elt 42/08 ha definito la regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica) nei casi di successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo o di attribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato (switching);
- nel corso degli incontri del gruppo di lavoro e dalle segnalazioni pervenute è emersa la necessità di apportare alcune modifiche e integrazioni alla deliberazione ARG/elt 42/08, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
 - la modifica del termine ultimo di presentazione della richiesta di *switching* di cui all’articolo 3, comma 3, lettera b), al fine di consentire la piena compatibilità di tali tempistiche con l’esercizio della facoltà di revoca della richiesta di *switching* prevista all’articolo 6, comma 2 della deliberazione ARG/elt 4/08;
 - la necessità di integrare le richieste di *switching* relative a un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato, ai sensi dell’articolo 4, in caso di indisponibilità del POD identificativo del punto di prelievo, prevedendo comunque l’indicazione del codice rilevabile dal misuratore, specificando la tipologia di tale codice, al fine di consentire l’identificazione da parte dell’impresa distributrice del punto di prelievo oggetto della richiesta;
 - l’opportunità di includere tra le informazioni previste nella comunicazione di cui all’articolo 5, relativa alla sopravvenuta risoluzione di un contratto di vendita, anche le informazioni relative all’aliquota IVA e alle aliquote delle imposte applicate nell’ultima fattura, al fine di agevolare l’eventuale attivazione dei servizi di maggior tutela e di salvaguardia;
 - la necessità di comunicare preventivamente all’esercente la salvaguardia l’attivazione di tale servizio per i punti di prelievo per i quali l’esercente la maggior tutela abbia comunicato all’impresa distributrice la perdita o la mancanza dei requisiti per l’inclusione nel servizio di maggior tutela, accertate ai sensi dell’articolo 4bis del TIV;
 - la necessità di affrontare le problematiche connesse alla presenza di richieste di prestazioni relative al punto di prelievo oggetto di *switching*, non concluse alla data di *switching*;

- la necessità di definire in modo più dettagliato la disciplina di cui all'articolo 9, relativa ai contenuti minimi e alle modalità di trasmissione dei dati e delle comunicazioni funzionali all'esecuzione dello *switching* e all'inizio della fornitura ad esso conseguente;
- la deliberazione ARG/elt 162/08 ha definito i dati e le informazioni relativi ai punti di prelievo che sono rese disponibili agli utenti del dispacciamento con il flusso dell'anagrafica e, conseguentemente, non includendo alcuni dati e informazioni relativi ai medesimi punti di prelievo da rendere disponibili al nuovo utente del dispacciamento o all' esercente la maggior tutela che si ritengono funzionali all'inizio della fornitura a seguito dello *switching*;
- la deliberazione ARG/elt 56/08 ha previsto, tra l'altro, una modifica degli obblighi di registrazione, raccolta delle misure e dei tempi di messa a disposizione dei dati di misura;
- la deliberazione n. 348/07 ha stabilito nuovi tipi di tariffa obbligatoria che fra l'altro prevedono l'articolazione anche in base al consumo di energia reattiva nonché in alcuni casi la potenza massima anche per punti di prelievo con potenza disponibile inferiore a 16,5 kW.

Ritenuto che sia:

- necessario modificare la disciplina dello *switching* con riferimento ai profili sopra descritti, anche al fine di adeguarla alle nuove disposizioni vigenti;
- opportuno modificare il TIV al fine di garantire coerenza tra le informazioni trasmesse all'inizio della fornitura e le informazioni e i dati che l'impresa distributrice trasmette al venditore ai sensi della Tabella 2 del TIV;
- opportuno prevedere che l'implementazione di procedure che consentano di segnalare al nuovo utente del dispacciamento la presenza di richieste di prestazione relative al punto di prelievo oggetto di *switching*, non concluse alla data di *switching*, rimandando ad ulteriori provvedimenti la definizione puntuale degli aspetti connessi alla gestione sistematica di tali casistiche;
- opportuno che la definizione più dettagliata della disciplina di cui all'articolo 9, relativa ai contenuti minimi e alle modalità di trasmissione dei dati e delle comunicazioni funzionali all'esecuzione dello *switching* e all'inizio della fornitura ad esso conseguente sia rimandata a successivi provvedimenti;
- necessario garantire alle imprese distributrici un tempo congruo per l'implementazione dei sistemi informativi al fine di rendere disponibili al nuovo utente del dispacciamento o all' esercente la maggior tutela i dati funzionali all'inizio della fornitura a seguito di *switching*, prevedendo che tali tempistiche siano coerenti con quanto disposto dalla deliberazione ARG/elt 162/08

DELIBERA

1. di modificare la deliberazione ARG/elt 42/08 nei termini seguenti:
 - a. il comma 3.3, lettera b), è sostituito dal seguente comma:
“b) il giorno 20 del secondo mese antecedente la data di *switching*, nel caso in cui l’ercente la vendita entrante si avvalga della facoltà di cui al comma 6.2 della deliberazione n.°ARG/elt 4/08.”;
 - b. al comma 3.4, lettere a) e b) le parole “al comma 3.4” sono sostituite dalle parole “al comma 3.3”;
 - c. il comma 4.1, lettera a) è sostituito dal seguente comma:
“a) dati di cui alle lettere a) e b) dei dati identificativi del punto di prelievo; qualora il dato di cui alla lettera a) dei dati identificativi del punto di prelievo non sia noto, è possibile, in alternativa, indicare il codice rilevabile dal misuratore, specificando la tipologia di tale codice;”;
 - d. al comma 5.2 è aggiunta la seguente lettera c):
“c) informazioni relative all’aliquota IVA e aliquote delle imposte applicate nell’ultima fattura relativa al medesimo punto.”;
 - e. il comma 5.9 è soppresso;
 - f. il comma 6.3 è sostituito dal seguente comma:
“6.3 L’impresa distributrice attiva il servizio di salvaguardia ai sensi del comma 4.3 del TIV con effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui perviene la comunicazione di cui al comma 6.1. Tale attivazione viene preventivamente comunicata all’ercente la salvaguardia entro il quindicesimo giorno lavorativo del mese antecedente l’attivazione del servizio medesimo.”;
 - g. l’articolo 8 è sostituito dal seguente articolo:

“Articolo 8

Dati funzionali all’inizio della fornitura a seguito di switching e dati di misura storici

- 8.1 In caso di *switching* relativo ad un punto di prelievo attivo ai sensi dell’articolo 3 l’impresa distributrice, entro il sest’ultimo giorno del mese antecedente la data di *switching*, è tenuta a mettere a disposizione del nuovo utente del dispacciamento o dell’ercente la maggior tutela le seguenti informazioni:
 - a) dati di cui alla tabella 1;
 - b) dati di cui alla tabella 2 riferiti al periodo compreso tra il tredicesimo e il secondo mese precedente la data di *switching* e distinti, in relazione al periodo indicato, a seconda del trattamento del medesimo punto.
- 8.2 In caso di *switching* relativo a un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato ai sensi dell’articolo 4 l’impresa distributrice, entro il primo termine utile successivo alla data di *switching* corrispondente al sest’ultimo giorno del mese, è tenuta a mettere a disposizione del nuovo utente del dispacciamento o dell’ercente la maggior tutela, i dati di cui alla tabella 1.”
 - h. sono inserite le seguenti tabelle:

Tabella 1: dati funzionali all'inizio della fornitura a seguito di *switching*

a)	POD
b)	data di inizio fornitura
c)	tensione di alimentazione
d)	potenza disponibile
e)	potenza impegnata
f)	costante K di trasformazione per presenza trasformatore di corrente
g)	codice della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione
h)	il servizio di tutela che verrebbe attivato ai sensi del comma 4.3 del TIV nel caso in cui un cliente finale si trovasse senza un venditore sul mercato libero (maggior tutela o salvaguardia) determinato sulla base delle informazioni in possesso dell'impresa distributrice alla data di messa a disposizione dell'informazione ⁽¹⁾
i)	presenza o meno di prestazioni richieste e non ancora concluse alla data di messa a disposizione dell'informazione

(1) Le informazioni in possesso dell'impresa distributrice sono quelle:

- ricevute in relazione agli obblighi di cui agli articoli 4bis e 15ter del TIV;
- relative ai punti di prelievo facenti parte del punto di dispacciamento dell'Acquirente Unico;
- relative alla tensione di alimentazione dei punti di prelievo.

Tabella 2: dati di misura storici

<i>Tipologia di trattamento ai sensi del TILP</i>		<i>Dati da mettere a disposizione</i>
Trattamento orario		Serie storica mensile dei dati di prelievo orari
Trattamento per fasce		Serie storica mensile/bimestrale dei dati di prelievo per fasce
Trattamento monorario	potenza disponibile superiore a 16,5 kW	Serie storica mensile dei dati di prelievo
	potenza disponibile non superiore a 16,5 kW	Serie storica dei dati di prelievo messi a disposizione ai sensi dell'art. 18 del TIV e relativo periodo di competenza

2. di modificare il TIV nei termini seguenti:
 - a. la tabella 2 è sostituita dalla seguente:

Tabella 2 – Informazioni da trasferire all'utente del trasporto ai sensi del comma 18.3

Valore incrementale di energia elettrica attiva prelevata complessivo rilevato in data gg/mm/aa (lettura)
Quantità di energia elettrica attiva prelevata differenziale dall'ultima rilevazione (consumo)
Valori incrementali di energia elettrica attiva prelevata per fascia (F1, F2, F3) rilevati in data gg/mm/aa (letture per fascia)
Quantità di energia elettrica attiva prelevata differenziale per fascia (F1, F2, F3) dall'ultima rilevazione (consumi per fascia)
Quantità di energia elettrica reattiva differenziale dall'ultima rilevazione (consumo)
Per i punti di prelievo con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, la quantità di energia elettrica reattiva prelevata differenziale per fascia (F1, F2, F3) dall'ultima rilevazione (consumi per fascia)
Potenza massima prelevata nel mese

3. di prevedere che le imprese distributrici mettano a disposizione i dati funzionali all'inizio della fornitura di cui alla tabella 1 della deliberazione ARG/elt 42/08, così

come modificata dal presente provvedimento, nonché le informazioni da trasferire all'utente del trasporto di cui alla tabella 2 del TIV a partire dalla medesima scadenza prevista dall'articolo 2 della deliberazione ARG/elt 162/08;

4. di conferire mandato al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità affinché provveda, previa informativa all'Autorità, a dare completamente con determinazioni del medesimo Direttore all'Allegato A, con eventuali disposizioni tecniche di implementazione in tema di obblighi informativi e di messa a disposizione dei dati;
5. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la presente deliberazione, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
6. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo del TIV e della deliberazione ARG/elt 42/08, come risultanti dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

10 dicembre 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis